

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

11^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)

37° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 11 FEBBRAIO 1987

Presidenza del Presidente GIUGNI

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Provvedimenti a favore dei tubercolotici»
(536-B), d'iniziativa dei senatori Bombardieri
ed altri, approvato dal Senato e modificato
dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE	Pag. 1, 2, 5
ANGELONI (DC)	5
ANTONIAZZI (PCI)	4
BOMBARDIERI (DC), relatore alla Commissione	1
COSTANZO (MSI-DN)	5
LOI (Misto-Sardo d'az.)	5
SPANO Ottavio (PSI)	5

I lavori hanno inizio alle ore 10,10.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Provvedimenti a favore dei tubercolotici» (536-B),
d'iniziativa dei senatori Bombardieri ed altri, appro-
vato dal Senato e modificato dalla Camera dei depu-
tati

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la
discussione del disegno di legge: «Provvedi-
menti a favore dei tubercolotici», d'iniziativa
dei senatori Bombardieri, Iannone, Spano
Ottavio, Antoniazzi e Toros, già approvato dal
Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Prego il relatore Bombardieri di riferire
sulle modificazioni introdotte dalla Camera
dei deputati.

BOMBARDIERI, relatore alla Commissione.
Come tutti sapete, l'iter di questo provvedi-

mento è stato lunghissimo e quasi possiamo dire che il significato dei miglioramenti, non avendo modificato il *quantum* dei benefici economici previsti, ha perso di valore. Speravo che almeno la decorrenza rimanesse invariata e lasciata al 1° gennaio 1985, invece la Camera dei deputati ha modificato la data di decorrenza anche per quanto concerne la parte economica.

Gli interessati, che attendono da anni, non saranno certo entusiasti del risultato, ma capiranno le difficoltà incontrate per arrivare a questo atto di giustizia nei loro confronti. Era giusto che i contributi pagati per la tubercolosi in parte fossero spesi per questi ammalati; era giusto porre fine alla prassi di attendere anni per la copertura finanziaria, reperita su fondi stanziati per altre leggi, mentre come tutti sappiamo l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi raccoglie circa 2.400 miliardi e ne spende meno di 400 per i tubercolotici, con un grande avanzo di gestione.

Arrivati a questo punto, vista l'attesa dei bisognosi di cura e in particolare visto l'aspetto relativo alla copertura dei periodi di malattia, agli effetti assicurativi e pensionistici, chiedo alla Commissione l'approvazione del disegno di legge così come ci è pervenuto dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Poichè nessuno di domanda di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame delle singole modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 1 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 1.

1. Il quinto comma dell'articolo 4 della legge 14 dicembre 1970, n. 1088, già sostituito dal secondo comma dell'articolo 6 della legge 6 agosto 1975, n. 419, è sostituito dai seguenti:

«L'assegno di cura o di sostentamento decorre dal giorno successivo alla cessazione

del trattamento post-sanatoriale, previsto dall'articolo 2 della presente legge, qualora la domanda sia presentata all'Istituto nazionale della previdenza sociale entro novanta giorni dalla data di cessazione del trattamento post-sanatoriale.

Nel caso in cui il richiedente presenti domanda oltre il predetto termine di novanta giorni, l'assegno di cura o di sostentamento decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.

Hanno diritto di presentare domanda e di essere ammessi al beneficio dell'assegno di cura o di sostentamento anche gli *ex* assistiti che, avendone i requisiti ed affetti dalle menomazioni fisiche previste, hanno fruito dell'indennità post-sanatoriale in epoca anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge».

Metto ai voti la prima parte dell'articolo 1 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

La rimanente parte dell'articolo 1 non è stata modificata dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti l'articolo 1 nel suo complesso, con le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 2 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 2.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge l'importo di lire 40.000 mensili, di cui ai commi primo e secondo dell'articolo 4 della legge 14 dicembre 1970, n. 1088, come sostituiti dal primo comma dell'articolo 6 della legge 6 agosto 1975, n. 419, è aumentato a lire 70.000 mensili.

A tale importo si applicano le norme che disciplinano la perequazione del trattamento

11^a COMMISSIONE

37° RESOCONTO STEN. (11 febbraio 1987)

minimo di pensione a carico del Fondo pensioni per i lavoratori dipendenti.

Metto ai voti il comma 1 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Il comma 2 non è stato modificato.

Metto ai voti l'articolo 2 nel suo insieme, con le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 3 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 3.

1. Il quarto comma dell'articolo 4 della legge 4 aprile 1952, n. 218, come sostituito dal primo capoverso della novella dell'articolo 7 della legge 6 agosto 1975, n. 419, è sostituito dal seguente:

«Per i tubercolotici regolarmente assicurati per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, che possono far valere almeno un anno di contribuzione effettiva, sono considerati come periodi di contribuzione effettiva, ai fini del diritto e della misura della pensione, i periodi di degenza in regime sanatoriale, i periodi di trattamento post-sanatoriale, di cura ambulatoriale e domiciliare e di godimento dell'assegno di cura o di sostentamento, sussidiabili per legge. Il suddetto "accredito figurativo" decorre dal 26 ottobre 1935, giorno di entrata in vigore del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, concernente il "Perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale", convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155».

Metto ai voti la prima parte dell'articolo 3 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

La rimanente parte non è stata modificata.

Metto ai voti l'articolo 3 nel suo insieme, con le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 4 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 4.

1. La gestione dell'assicurazione obbligatoria per la tubercolosi trasferirà al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, per la copertura degli oneri relativi all'accREDITAMENTO della contribuzione figurativa di cui al precedente articolo, per i periodi di prestazioni antitubercolari anteriori al 1° gennaio 1952, una somma determinata secondo i criteri stabiliti al comma ottavo dell'articolo 4 della legge 4 aprile 1952, n. 218, e successive modificazioni e integrazioni. Tale somma sarà maggiorata degli interessi composti, al tasso del 4,50 per cento annuo, calcolati dal primo giorno dell'anno successivo a quello di competenza sino al 31 dicembre dell'anno precedente quello in cui avviene il trasferimento.

2. Per la copertura degli oneri derivanti dall'accREDITAMENTO di contributi figurativi per i periodi di prestazioni antitubercolari non erogate dalla gestione dell'assicurazione per la tubercolosi, sarà trasferito dalla medesima gestione al Fondo pensioni lavoratori dipendenti l'importo dei contributi base accreditati e dei corrispondenti contributi a percentuale maggiorata degli interessi composti al tasso del 4,50 per cento annuo, computati secondo i criteri di cui sopra.

Metto ai voti il comma 1 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Il comma 2 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti l'articolo 4 nel suo insieme, con le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati.

È approvato.

11^a COMMISSIONE

37° RESOCONTO STEN. (11 febbraio 1987)

Do lettura dell'articolo 5 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 5.

L'articolo 5 della legge 14 dicembre 1970, n. 1088, è sostituito dal seguente:

«I cittadini colpiti da tubercolosi, non assicurati presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) oppure non assistiti per difetto assicurativo, il cui reddito sia inferiore al minimo imponibile ai fini dell'IRPEF ai sensi di legge, hanno diritto al miglioramento delle indennità economiche in precedenza concesse a carico dello Stato e corrisposte loro dai competenti organi del servizio sanitario nazionale.

L'indennità di ricovero o di cura ambulatoriale nonchè quella post-sanatoriale sono equiparate e corrisposte con le stesse modalità, con la stessa durata e con la stessa misura di quelle corrisposte dall'INPS agli assistiti in regime assicurativo e ciò a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Al termine del godimento del sussidio post-sanatoriale spetta agli assistiti e con le stesse modalità dell'INPS, accertate dagli organi del servizio sanitario nazionale, un assegno di cura o di sostentamento. Inoltre ai medesimi cittadini non abbienti di cui al primo comma, che usufruiscono di prestazioni economiche nel corso del mese di dicembre, viene confermato un assegno natalizio di lire 25.000».

Il primo capoverso non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti il secondo capoverso nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Il terzo e ultimo capoverso non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti l'articolo 5, nel suo insieme, con le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Gli articoli 6, 7 e 8 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 9 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 9.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 32 miliardi per il 1987, si fa fronte quanto a lire 22 miliardi con l'apposito accantonamento di parte corrente per il 1987 e quanto a lire 10 miliardi parzialmente utilizzando l'accantonamento del fondo globale di parte corrente «Norme per il personale tecnico e amministrativo delle università».

Lo metto ai voti.

È approvato.

L'esame delle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati è così concluso.

Passiamo alla votazione finale.

ANTONIAZZI. Signor Presidente, nel dichiarare il voto favorevole del Gruppo comunista, voglio esprimere l'accordo totale con le considerazioni del relatore. Mi limito a parlare di accordo totale perchè, se dovessimo riaprire il dibattito sulle vicende di questo provvedimento, ci sarebbero cose ben più pesanti da dire: sembra infatti impossibile, ma purtroppo un provvedimento che comporta un onere abbastanza limitato e a favore di una categoria particolarmente sfortunata, come quello al nostro esame, ha girato le Aule parlamentari per più di dieci anni. Tutto questo è avvenuto nonostante vi fosse un accordo unanime di tutti i Gruppi parlamentari, perchè, tutte le volte che c'è all'esame un provvedimento di iniziativa parlamentare, vuoi per la copertura, vuoi per altre ragioni, vi sono da parte del Governo atteggiamenti tesi a ritardarne l'approvazione. E non parlo di questo Governo, ma in generale.

Fatta questa brevissima considerazione, che vuole essere una critica severa a certi comportamenti di fronte a provvedimenti di iniziativa parlamentare, devo dire che il ritardo con il

11^a COMMISSIONE

37° RESOCONTO STEN. (11 febbraio 1987)

quale ci accingiamo ad approvare questo provvedimento consiglia di non proporre ulteriori modifiche, e in tal senso concordo con il relatore. La speranza è che il disegno di legge possa essere definitivamente approvato in questa sede per diventare legge e dare finalmente risposte ai problemi dei tubercolotici, problemi che purtroppo attendono da anni una soluzione.

Per tutte queste ragioni confermo il voto favorevole del Gruppo comunista.

ANGELONI. Anche il Gruppo della Democrazia cristiana ritiene giuste le ragioni addotte dal relatore perchè venga approvato questo disegno di legge e quindi esprime senza riserve il suo voto favorevole.

SPANO Ottavio. Per lo stesso motivo, anche il Gruppo socialista è favorevole all'approvazione di questo provvedimento.

LOI. Sono d'accordo con le osservazioni del senatore Antoniazzi. Tenendo però conto delle

raccomandazioni fatte dal relatore, il Partito sardo d'azione è favorevole all'approvazione del disegno di legge al nostro esame.

COSTANZO. Concordo sia con il collega Bombardieri sia con le osservazioni del senatore Antoniazzi. Il Gruppo del Movimento Sociale italiano-Destra nazionale esprimerà, pertanto, voto favorevole sul provvedimento.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti nel suo complesso il disegno di legge nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 10,25.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

*Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale
e dei resoconti stenografici*

DOTT. ETTORE LAURENZANO